REGOLAMENTO (CEE) N. 2870/74 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 1974

che modifica il regolamento (CEE) n. 2865/73 relativamente agli elenchi degli organismi e dei laboratori abilitati ad emettere il documento che accompagna i vini importati in provenienza dai paesi terzi e destinati al consumo umano diretto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1532/74 (2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2865/73 della Commissione, del 16 ottobre 1973, che modifica il regolamento (CEE) n. 1770/72 e stabilisce gli elenchi degli organismi e dei laboratori abilitati ad emettere i documenti che accompagnano i vini importati dai paesi terzi e destinati al consumo umano diretto (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1399/74 (4), dispone fra l'altro che la Commissione trasmette agli Stati membri la riproduzione o la descrizione dei timbri di questi organismi e laboratori che le saranno stati precedentemente notificati dai paesi terzi; che, data l'impossibilità tecnica di riprodurre esattamente le impronte dei timbri, non potrà essere rispettata la data del 31 ottobre 1974 che figura all'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento; che è quindi opportuno rinviare tale data;

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1770/72 della Commissione, del 3 agosto 1972, recante modalità d'applicazione relative alle condizioni supplementari cui devono rispondere i vini importati dai paesi terzi e destinati al consumo umano diretto (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2865/73, l'elenco degli organismi e dei laboratori deve essere regolarmente aggiornato; che, sulla base delle comunicazioni trasmesse dalle competenti autorità cecoslovacche, occorre modificare l'elenco in oggetto che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2865/73;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data del 31 ottobre 1974 che figura all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2865/73 è sostituita con la data del « 1° marzo 1975 ».

Articolo 2

Per quanto riguarda la Repubblica socialista di Cecoslovacchia, all'allegato del regolamento (CEE) n. 2865/73, nella colonna relativa agli organismi, le indicazioni:

« S.A. Koospol, Gottwaldova Nam. 48, Bratislava »

sono sostituite dalle seguenti:

« S.A. Koospol, Jasikova, 6, Bratislava ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 166 del 21. 6. 1974, pag. 1.
(3) GU n. L 295 del 23. 10. 1973, pag. 8.
(4) GU n. L 149 del 6. 6. 1974, pag. 11.
(5) GU n. L 191 del 21. 8. 1972, pag. 31.